

REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E RECANTE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 2 BIS DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E DEL D. LGS. 10 MARZO 2023 N. 24 (DECRETO WHISTLEBLOWING)

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 6, comma 2 bis, del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e della disciplina di cui D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019,” riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (cd. Decreto Whistleblowing).

Art. 2 – Ambito di applicazione

2.1. In considerazione che l'Ente ha meno di 50 dipendenti, le norme di tutela del D.lgs. 24/20023 si applicano:

alle segnalazioni interne delle informazioni sulle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o di violazione del Modello organizzativo gestionale (MOG) dell'Ente, che non rientrano nelle fattispecie di violazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), nn, 3, 4, 5 e 6, del D.lgs. 24/2023

2.2. Le disposizioni del D.lgs. 24/2023 e del presente regolamento si applicano, per quanto concerne l'Opera Diocesana Istituto San Vincenzo, soggetto privato, alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

a) lavoratori subordinati dell'Opera Diocesana, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Opera Diocesana;

c) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Opera Diocesana che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Opera Diocesana;

e) volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Opera Diocesana;

f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Opera Diocesana.

2.3. La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico di cui al precedente comma 2.2 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2.4 Le misure di protezione di cui al capo III del D.lgs. 24/2023 si applicano anche:

a) ai facilitatori, ossia le persone fisiche che assistono le persone segnalanti nel processo di

segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Art. 3 – Organo di gestione dei canali di segnalazione interna

La gestione dei canali di segnalazione interna è affidata all'Organismo di vigilanza e controllo ex D.lgs. 231/2001 (OdV) dell'Opera Diocesana, che si avvale del supporto segretariale messo a disposizione della Direzione Generale.

Nel caso in cui una segnalazione venga inviata ad un soggetto o canale diverso da quello individuato dall'Opera Diocesana, chi la riceve deve entro sette giorni dal ricevimento trasmetterla alla segreteria dell'OdV dando contestualmente notizia della trasmissione al segnalante.

Art. 4 – Canali di segnalazione interna

4.1. L'Opera Diocesana, in virtù di quanto previsto dal D. lgs. 231/2001 e dal D.lgs. 24/2023, ha attivato i seguenti canali di segnalazione interna:

- in forma scritta tramite la posta ordinaria all'indirizzo email dell'Organismo di Vigilanza D.lgs. 231/01 e alla sua segreteria: odv@istitutosanvincenzo.it
- in forma scritta tramite posta ordinaria in busta chiusa indirizzata a "Opera Diocesana Istituto San Vincenzo – Segreteria dell'Organismo di Vigilanza 231", Via Copernico 7, Milano - senza indicazione del mittente;
- in forma orale tramite la linea telefonica al numero della segreteria dell'OdV 0267732165
- in forma orale tramite un incontro diretto, previo appuntamento da concordarsi con la segreteria dell'OdV.

Le suddette forme di segnalazione interna restano in vigore fino all'eventuale adozione di apposita piattaforma telematica per le segnalazioni, ai sensi dell'art. 4, c. 1, D.lgs. 24/2023.

La segreteria, una volta ricevute le segnalazioni, le trasmette all'OdV.

4.2. La persona segnalante può comunicare informazioni, compresi i fondati sospetti, sulle violazioni di cui all'art. 2.1, tramite i canali di segnalazione interna di cui all'art. 3.2, dando evidenza del fatto, commissivo o omissivo, o atto specifico che ritengono rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001, alla violazione del MOG, agli altri illeciti di cui all'art. 2, c. 1, lett. a), nn. 3-6).

Nello specifico si chiede di fornire le seguenti informazioni:

- nome e cognome della persona segnalante a meno che si tratti di segnalazione anonima;
- data, luogo e modalità in cui è accaduto il fatto;
- ufficio o settore coinvolto;
- nome e cognome della persona segnalata;
- tipologia di violazione commessa in relazione ai reati individuati nel MOG, alla violazione delle sue prescrizioni, alle altre ipotesi di illecito di cui all'art. 2, c. 1, lett. a), nn. 3-6).
- eventuale documentazione;

4.3. Per le segnalazioni effettuate con linea telefonica non registrata, la Segreteria dell'OdV provvede

a documentarle per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione, sottoponendolo alla persona segnalante per verificare, rettificare e confermarne il contenuto mediante propria sottoscrizione.

4.4. Le segnalazioni effettuate, su richiesta del segnalante, oralmente nel corso di un incontro con la segreteria dell'OdV, sono documentate su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

4.5. Le informazioni, compresi i fondati sospetti, devono riguardare le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, del D.lgs. 24/2023, come sopra riportate all'art. 2. 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Si applicano le condizioni previste dall'art. 16 del D.lgs. 23/2024 per la protezione della persona segnalante, e in particolare che sussista fondato motivo di ritenere che le informazioni siano vere e rientrino nell'ambito di applicazione oggettivo di cui all'art. 1 del D.lgs. 24/2023, come sopra riportato all'art. 2.1. e che si siano rispettate le procedure di cui al capo II del D.lgs. 24/2023.

Art. 5 - Gestione dei canali di segnalazione interna

5.1. L'OdV che, per il tramite della sua segreteria, riceve una delle segnalazioni di cui all'art. 4, provvede:

- a) a rilasciare, per il tramite della segreteria dell'OdV, alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e contestualmente fornire l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016;
- b) a mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) a dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) a fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) a mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

L'Opera Diocesana dovrà rendere tali informazioni facilmente visibili nei luoghi di lavoro e darne opportuna informativa ai soggetti che intrattengono con l'Opera Diocesana dei rapporti giuridici nonché pubblicarle sul proprio sito internet in una sezione dedicata.

5.2. Una volta ricevuta la segnalazione, l'OdV valuta che sia regolarmente acquisita e che non sia manifestamente infondata o estranea all'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo di cui agli artt. 2 e 3 del D.lgs. 24/2023 e all'art. 2 del presente regolamento, dandone comunicazione al segnalante in caso di inammissibilità per le predette ragioni.

Ove sia ammessa, l'OdV provvede a inviarla, unitamente a una propria relazione con la quale espone la ricostruzione dei fatti che, a una prima sommaria istruttoria, ha potuto verificare, all'organo dell'Opera Diocesana competente ad assumere le relative decisioni in merito alla segnalazione ricevuta, il quale informerà l'OdV delle determinazioni assunte o i procedimenti disciplinari avviati nel rispetto del termine di riscontro di cui al precedente comma, lett d).

5.3. Per le segnalazioni relative alla commissione delle condotte illecite di cui al D.lgs 231/01 e al MOG e alla violazione del MOG, si applicano gli art. 5.4 e seguenti sulle Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza di cui alla Parte I del MOG.

Art. 6 - Conservazione delle segnalazioni

La conservazione delle segnalazioni potrà svolgersi per massimo cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Art. 7 – Canali di segnalazione esterna

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna, per il cui accesso, relative modalità e procedura si rinvia agli artt. 5- 9 del D.lgs. 24/2023 e alle Linee guida che saranno adottate ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 24/2023.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal D.lgs. 24/2023, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725, nel rispetto delle disposizioni specifiche dettate dall'art. 13 del D.lgs. 24/2023.

Art. 9 - Obbligo di riservatezza sulle segnalazioni e tutela del soggetto segnalante. Divieto di ritorsione

9.1. Riservatezza

9.1.1. Le segnalazioni sulle violazioni di cui alla presente procedura non possono essere utilizzate oltre quanto è necessario per dare seguito alle stesse.

9.1.2. È vietato rivelare l'identità o qualsiasi altra informazione della persona segnalante, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni.

9.1.3. Le persone che fungono da organo deputato alla gestione delle segnalazioni devono essere espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9.1.4. Tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nella segnalazione o nella gestione della stessa deve mantenere la riservatezza sulle informazioni e l'identità delle persone coinvolte.

9.1.5. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9.2. Procedimenti disciplinari

9.2.1 Nell'ambito dei procedimenti disciplinari, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

9.2.2. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

9.2.3 Nell'ambito del procedimento disciplinare, nel caso in cui si proceda alla rivelazione dei dati riservati, occorre dare avviso alla persona segnalante, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

9.3. Divieto di ritorsione

9.3.1. Le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione, tale intendendosi qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, realizzato nelle fattispecie elencate nell'art. 14, c. 4, del D.lgs. 24/2023: licenziamento, sospensione o misure equivalenti; retrocessione di grado o mancata promozione; mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; sospensione delle formazioni o qualsiasi restrizione all'accesso alla stessa; note di merito negative o referenze negative; adozione di misure disciplinari o di altra

sanzione, anche pecuniaria; coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

9.3.3 Le persone segnalanti che ritengono di aver subito ritorsioni possono comunicarlo ad ANAC, ai fini della protezione prevista dall'art. 19 del D.lgs. 24/2023.

9.4. Limitazioni di responsabilità

Si applicano le limitazioni di responsabilità previste dall'art. 20 del D.lgs. 24/2023.

Art. 10 – Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme del D.lgs. n. 24/2023, nonché il D. lgs. 131/2001, il MOG, Codice etico comportamentale, sistema disciplinare